VOTO CONSULTIVO
NELLA CAUSA
DI CAPPELLANIA
Agitatasi in seconda Istanza
FRA IL SIG. DOTTORE
GIUSEPPE BOCCOLARI,
ED IL SIG. DOTTORE
BONAVENTURA CORTI.

IN MODENA,

PER GLI EREDI DI BARTOLOMEO SOLIANI STAMPATORI DUCALI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.
1779.

§. I. **C**On Testamento delli 31. Dicembre 1677. il Sacerdote D. Marco Pasquini aveva legato un di lui Podere al fu D. Fulvio Resi coll' obbligo dell' annua Prestazione di Scudi 25. alla di lui Serventе, e della Celebrazione di due Messe per settimana, sostituendogli, qualora fosse mancato, il Rettore *pro tempore* del Collegio di S. Carlo cogli oneri medesimi. Cinque Mesi però dopo, con Atto solenne, ed a titolo di Donazione irrevocabile assegnò lo stesso Podere all' Altare da Esso eretto nella Chiesa di S. Marco, creando una Cappellania ammovibile, e Laicale, alla quale nominò per prima la sua Persona, indi quella del Sacerdote Resi, e finalmente dopo la di loro morte i Figlj, e Discendenti della Giovanna Munari, preferendo il Prete al Cherico, ed il Cherico al Laico, tuttochè d' Età maggiore, e capace d' essere iniziato agli Ordini Ecclesiastici. Terminata poi la Linea contemplata, o mancando in Essa Soggetto abile ad ottenere la Cappellania, si espresse ne' seguenti termini = Finita che sia la Discendenza di detta Signora Giovanna dichiarò, e volle adesso per allora il detto Sig. D. Marco, che succedesse Cappellano di detto Altare, e al godimento del suddetto Luogo, e Pertinenze soprammentovate quel Molto Reverendo Sacerdote, che a quel tempo sarà Rettore del Collegio di S. Carlo di questa Città, situato presso la Croce della Pietra; qual Rettore dovrà anche succedere Cappellano come sopra, semprecchè tra li Discendenti di detta Signora Giovanna non vi fosse Sacerdote, Cherico, o Laico di età sufficiente, finchè alcuno di Essi sarà in età di poter ricevere gli Ordini, quali conseguiti, dovrà il detto Rettore del Collegio cedergli la Cappellania, e Cura di detto Altare, col godimento de' Beni donati, facendo sempre lo stesso in casi simili =.

§. 2. Estinta affatto la Discendenza Munari, entrò al Possesso della Cappellania il fu D. Bartolomeo Sassarini di quel tempo Rettore del Collegio di S. Carlo, cui successe il Sacerdote Malmusi, indi il Sig. Dottore Giuseppe Boccolari, entrambi Rettori del Collegio medesimo: Essendosi però quest' ultimo dopo qualche Anno dimesso da tale Uffizio, nacque controversia fra Esso, e l' attual Rettore di S. Carlo Sig. Dottore Bonaventura Corti, pretendendo l' uno di ritenere, e l' altro di avvocare il Possesso dell' esposta Cappellania; ma sì nel primo, che nel secondo Giudizio restò soccombente il Sig. Boccolari.

§. 3. A due fondamenti venne appoggiato il Voto, che io fui obbligato di dare in Causa, come Consultore del Sig. Giudice di seconda Istanza. Primo alla Contemplazione del Fondatore unicamente diretta all' Uffizio di Rettore del Collegio nell' invitare alla Successione della Cappellania quel Molto Reverendo Sacerdote, che si fosse trovato nel medesimo al tempo dell' Estinzione della Discendenza Munari; Contemplazione rilevata non meno dalla Lettera dell' Istituzione, che dà efficacissime Congetture concorrenti nel Caso; Secondo al Riflesso, che mancava ogni titolo al Sig. Boccolari per aspirare al Possesso della Cappellania, ottenuto soltanto in grazia dell' Uffizio, cui la trovò perpetuamente annessa, allorchè fu promosso a Rettore del Collegio.

§. 4. Richiamando dunque alla Censura legale il primo degli adotti Motivi, per riconoscere se l' Uffizio, o la Persona siano stati contemplati, giova premettere la seguente Distinzione: o il Fondatore ha nominato Persone incerte, ed al medesimo affatto ignote, certificabili però per mezzo d' una qualità conveniente a un solo da Esso enunciata, oppure ha invitato col Nome proprio a se stesso noto Persona insignita di qualche Dignità. Nel primo caso entra la regola di ragione comunemente nel Foro ricevuta, che l' Uffizio sia stato nudamente contemplato, non la Persona nell' Uffizio, verso la quale non poteva cadere alcuna affezione del Disponente; *L. Si communis Servus* 37. *ff. de Stipulat. Serv.*, *Dec. in Cap. Quoniam Abbas de Off. & potest. Jud. Delegat.*, *Cujacc. in L. Civib. ff. de rebus dub.*, *Rot. Nuperrim. Decis.* 9. *n.* 5. 6. *Tom. VIII. in Recent. decis.* 309. *n.* 15. *e seg. part.* 6., *Rigant. in Regul. Cancell. in part.* 1. *regulæ* 9. §. 2. *n.* 148.

§. 5. Ma quando il nome proprio noto al Disponente precede in ordine il Nome appellativo, cioè la Qualità, l' Ufficio ec., allora si ritiene per prima contemplata la Persona, come viene prescritto nella cit. L. 37. ff. de Stipul. Serv. = *Sed cum ad nomen proprium prius decursum est, rationalibilius esse videtur pro virili parte eis acquiri stipulationem, quod Dominorum vocabula pro Demonstratione habeantur.*

§. 6. Ho detto, che il Nome proprio sia noto al Disponente, perchè, se ignoto gli fosse, a nulla servirebbe la precedenza del Nome alla qualità, all' Uffizio, al Ministero, i quali nè più nè meno si giudicarebbero prelativamente contemplati. Questa Proposizione ha per se il favore delle Leggi, ed il Suffragio de' più celebri Repetenti del Diritto Civile, e Canonico, non meno che gli altri gravissimi Autori, e sicco-

come con essa ogni equivoco si scioglie, e la questione si riduce al suo vero punto di vista, così m' accingo a provarla in modo che nulla resti a dubitare della verità della medesima.

§. 7. Premetto in primo luogo il singolar Testo nella *L. 29. ff. de Reb. dub.*, che giudico bene di trascrivere, perchè troppo congruente al nostro caso = *Qui habebat Flaccum Fullonem, & Phylonicum Pistorem, Uxori Flaccum Pistorem legaverat. Quis eorum, & non uterque deberetur? Placuit primo eum Legatum esse, quem Testator legare sensisset. Quod si non apparet: primum inspiciendum esse, an nomina Servorum Dominus nota habuisset. Quod si habuisset, eum deberi, qui nominatus est, tametsi in Artificio erratum esset. Sin autem ignorata nomina Servorum essent, Pistorem legatum videri, perinde ac si nomen ei adjectum non esset* = Errò dunque il Testatore o nel Nome de' Servi, o nel Mestiere, e per accertarsi della di lui volontà convenne ricorrere alla Distinzione, se i di loro Nomi fossero, o non fossero al medesimo noti; nel primo caso la qualità era vinta dal Nome proprio, e Flacco cadeva nel Legato, tuttochè non Fornajo, ma Purgator di Panni; e nel secondo il Nome proprio cedeva alla qualità, e si decise essere dovuto Filonico, tutto che Flacco solo fosse il nominato.

§. 8. Oltre Cujaccio, e Voezio, che nella ripetizione della riferita Legge spiegano il loro sentimento coerente al Testo, aggiugne il Castrense, che allora si reputano noti i Nomi de' Servi al Testatore, quando egli abbia cognizione delle di loro Persone. Bartolo nell' altra *L. Si communis Servus ff. de Stipul. Servorum*, si esprime nel seguente modo = *Unde Distinctio hujus legis habet locum, quando nominantur Personæ notæ, sed si incognitæ nominentur in Dispositione, semper videntur adjecta nomina propria ad denominationem Appellativorum, & sic inspiciuntur appellativa* = Di eguale sentimento è il Panormitano nel Cap. *Quoniam Abbas de Off. & Potest. Jud. Deleg.* al num. 8. = ivi = *Aut est expressum nomen proprium, & appellativum simul, ut quia dicit Carolo etiam Episcopo Senen., & tunc est dubium, utrum Actus debeat attribui Personæ, aut Dignitati, & quidem dicunt quod Dignitati, quia illius qualitas est potentior, & firmior; alii dixerunt, quod si præcedat nomen proprium dispositio est Personalis, secus si nomen Dignitatis; sed Gul. distinguit utrum disponens habeat familiaritatem Personæ, seu notitiam, & procedat præmissa distinctio, aut non habet notitiam Personæ, & tunc videtur considerasse Dignitatem. Hæc opinio, quæ satis placet, videtur probari ex duabus legibus &c.* = Sono appunto le due Leggi superiormente riportate.

§. 9. Così l' intese Decio nel medesimo Cap. *Quoniam* num. 48. = ivi = *Et retenta communi Opinione limitatur hic, quando Superior, qui Causam commisit, exprimendo nomen proprium, & appellativum, non habebat notitiam Personæ, quia tunc expressio proprii nominis nihil operatur, sed solum nomen Dignitatis inspicitur* = Così *Lopez ad Leg. Taur. 5 Partid. terzer. Gloss. 47.* alla parola *el nombre a quel* = ivi = *Aut Delegans habebat notitiam Personæ, & delegat nomen proprium, & tunc vi-*

videtur facta commissio contemplatione Personæ, aut non habuit notitiam Personæ, & tunc videtur considerasse dignitatem = De Pont. Conf. 16. n. 61. = ivi = *Et rursus non attenditur expressio nominis proprii, si concedens non habet cognitam Personam*.

§. 10. Se dunque al nostro Fondatore non fu noto il nome proprio del Sig. Dottore Boccolari, e molto meno ebbe, o poteva avere cognizione della di lui Persona, che allora era soltanto del numero de' possibili, come mai si poteva credere ch' Egli fosse stato prelativamente alla Dignità di Rettore contemplato? Io non posso certamente persuadermi, che sotto l' indefinito nome di Sacerdote si potesse supplire alla mancanza del nome proprio, ed alla cognizione della Persona, onde concluderò col Rigant. loc. cit. = *Quod si non attenditur expressio nominis proprii, sed sola Dignitas subsequenter expressa, quando Disponens non habet cognitam Personam quanto magis id procedere debet, quando sub solo nomine Dignitatis vocantur in perpetuum Personæ omnino ignotæ, & quæ de Anno in Annum variantur*.

§. 11. A fronte delle premesse incavillabili Teorie mi sembra che venissero meno le Proposizioni avanzate dal valoroso Difensore del Sig. Boccolari alli §. 6. e seg. della sua Scrittura stampata. Fui seco d' accordo, che qualora da un Disponente venga indicato un Soggetto sotto le qualità necessarie a identificarne la Persona, lo stesso appunto sia come se l' avesse col nome proprio chiamato, e dagli altri distinto; Così sotto la qualità di Rettore del Collegio di S. Carlo si presume, che il nostro Fondatore nominatamente chiamasse tutti gl' Individui, che avrebbero coperta questa dignità, ma non potei già convenire nella strana Deduzione, che si è preteso d' inferirne, che dunque le di loro Persone siano state da Esso prelativamente alla Dignità medesima contemplate. Questo è quello che non dicono le Leggi, e le Autorità in contrario allegate, e pure questo è ciò, che forma il Soggetto della nostra Questione, ed il solo nodo che ci era presentato da sciogliere.

§. 12. Tale dunque a termini di ragione reputar devesi che fosse la mente dell' Istitutore della Cappellania, e tale appunto si riconosce dalle efficacissime Congetture, che somministrano in proposito i Documenti prodotti: Io mi farò carico di ennumerarle brevemente, e solo quanto bastar possa, per giustificare maggiormente il mio sentimento.

§. 13. Ripeto dunque la prima dal Testamento del Sacerdote Pasquini, di soli cinque Mesi anteriore alla Fondazione della Cappellania, nel quale dopo la morte del Curato Resi, s' invita a succedere nella medesima il Rettore *pro tempore* del Collegio di S. Carlo; espressione, che non lascia rivocare in dubbio la positiva Contemplazione di quel Ministero. Quindi nel liberale supposto, che equivoci fossero i termini da Esso usati nella successiva Istituzione, in altro miglior modo non potressimo della di lui volontà accertarsi, che ricorrendo al Testamento suddetto, in cui limpida, e chiara risplende. Questo appunto è uno di que' mezzi che ci prescrissero gli antichi G. C. per rilevare la men-

mente dubbia de' Testatori, come lasciò scritto Vulpiano nella *L.* 21. *de Testam.* = ivi = *Ex vicinis Scripturis* = e Giuliano nella *L.* 53. *de Legat. & Fideicom. p.* §. *fin.* = ivi = *Item earum, quæ præcedunt, vel quæ sequuntur, summarum scripta sunt spectanda* = Così la Glossa, e gl' Interpreti.

§. 14. Nè sarebbe di alcun peso l'Eccezione, che per avventura fosse in contrario allegata che avendo il Pasquini nella Fondazione diversificato l'ordine di succedere alla Cappellania prescritto nel Testamento, non si dovesse aver ragione di quest' ultimo, come già revocato, mentre sebbene Egli nella Fondazione introducesse un nuovo genere di Persone non contemplate nel Testamento, ad ogni modo quanto al nostro caso si espresse in termini poco diversi, i quali se pure ammettessero qualche dubbiezza, devono essere interpretati, come già si è detto, da quelli che furono usati chiaramente nell' atto precedente, tuttochè in parte diversificato, essendo certa la Conclusione, che anche da un Testamento nullo, o revocato si desume la volontà del Disponente, come averte Paolo nella *L. ult. ff. de Reb. Eor.*, e come dietro il sentimento de' Tribunali, e de' Dottori in lunga serie ennumerati afferma il De Conti nella *decis.* 77. *num.* 67. = ivi = *Interpretando obscuram Testatoris voluntatem cum clara ejusdem dispositione in Testamento revocato* =

§. 15. Emerge la seconda Congettura dall' aver il Fondatore gravato il solo Rettore del Collegio alla restituzione della Cappellania a quelli della Famiglia Munari, che si rendessero abili di tempo in tempo a conseguirla, onde se quell' Uffizio solo fu caricato dell' onere della restituzione, per inevitabile conseguenza ammetter si deve che a lui solo si dovesse il possesso della Cappellania, ricorrendo quì a proposito il Forense Assioma = *Quem non honero, non gravo desunto* dalla *L. Planè* §. *fin. ff. de Legat., & Fideicom. p.*, e dalla *L. Ab eo C. de Fideicom.*

§. 16. La terza Congettura si desume dalla verisimile mente del Fondatore, che l' Uffizio solo volesse contemplare, come il più atto ad adempiere speditamente la di lui disposizione a favore della Famiglia Munari, indicandole una Persona indeficiente, e formalmente sempre la stessa, dalla quale senza il minimo deviamento ripetere la Cappellania, ogni qualvolta sopravvenisse ad un Soggetto della medesima l'opportuna capacità per ottenerla.

§. 17. Due altre Congetture insorgono dalla necessità che aveva il Fondatore d' evitare due assurdi, con uno de' quali ritardata, e coll' altro affatto distrutta sarebbe stata la di lui volontà; E quanto al primo suppongasi per un momento, che quello che in oggi è avvenuto, successo fosse in tempo che esisteva la Famiglia Munari, cioè che ad esempio del Sig. Boccolari si fosse il Rettore dimesso dall' Uffizio, e che di più in lontani Paesi si fosse ritirato, qual penoso ritardo, ed a quali giudiziali spese non sarebbe stato soggetto per ottenere legalmente il possesso della Cappellania, l' Individuo di detta Famiglia, cui fosse sopravvenuta l' esposta capacità? Inconveniente non mai contingibile, ove l' Uffizio solo

lo fosse stato gravato della restituzione. Nè valutarebbesi la risposta, che a' di nostri ciò non può succedere, perchè direttamente contraria al principio legale, da cui siamo istrutti, non essere lecito di dipartirsi dalla mente del Disponente, e da quanto poteva nelle sue circostanze immaginare, qualunque poi sia stata la variazione, che le vicende de' tempi hanno apportata. *Card. De Luc. de Fideicom. disc.* 117. *n.* 8.

§. 18. L' altro assurdo rilevasi da un secondo caso facilmente avvenibile anche a' nostri giorni. Suppongasi di nuovo che a Rettore del Collegio fosse destinato Soggetto non ascritto all' Ordine Sacerdotale, giacchè nessuna incongruenza vi potrebbe concorrere; Ecco in questa ipotesi onninamente distrutta la disposizione del Pasquini per non potersi da alcuno eseguire; non da un Sacerdote estratto dall' universa Gerarchia Ecclesiastica, perchè privo della prescritta qualità; non dal Rettore del Collegio, perchè in senso dell' egregio Scrivente in contrario, quell' Uffizio fu soltanto dimostrativamente enunziato. Sì grave assurdo però non poteva accadere, se ritengasi che il Pasquini all' Uffizio solo ebbe riflesso, giacchè secondo la Lettera della Fondazione poteva il Rettore del Collegio non Sacerdote fare per altrui mezzo adempiere agli Oneri annessi alla Cappellania; Dunque perciò rendesi manifesto che tale fosse la volontà del nostro Fondatore, le cui espressioni si devono di tal maniera interpretare, che alla validità dell' Atto siano più accomodate, affinchè non perisca *Cap. Abbate* 1. *de Verb. Significat* ⩵ ivi ⩵ *Profectò intelligenda sunt illa verba, ut res, de qua agitur, valere potius possit, quam perire* ⩵. E Giuliano nella *L:* 13. *ff. de rebus dubiis* ⩵ ivi ⩵ *Commodissimum est id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat, quam pereat* ⩵.

§. 19. Tralascio altre Congetture di minor conto, giacchè le sovraesposte unitamente considerate avvalorano semprepiù la precedente Proposizione, già per se medesima inconcussa, che non mai la Persona, ma bensì il Ministro fu nel concreto Caso contemplato; quindi passo ad esaminare il proposto secondo Motivo non meno urgente del primo, pel quali non mi fu concesso d' accogliere favorevolmente l' istanza del Sig. Boccolari.

§. 20. Ho già detto, e lo ripeto ancora, che la Dignità di Rettore fu il solo mezzo ond' Egli ottenne la controversa Cappellania, mentre per se medesimo non aveva alcun diritto d' aspirarne al Possesso, tuttocchè io voglia con una liberalità inaspettata accordare la contraria Pretesa, che fosse cioè precisivamente dal Ministero contemplata la Persona di quel Sacerdote, che fu dal Fondatore invitato a succedere alla Cappellania, estinta la prediletta Linea Muzzari. Questa condizione si purificò coll' andar degli Anni, e fece luogo al Sacerdote Saffarini, di quel tempo Rettore del Collegio, di entrare al Possesso della Cappellania, per la qual cosa restò pienamente soddisfatto al Voto dell' Istitutore, evacuata la di lui Disposizione, e totalmente consumato l' Atto della Vocazione ristretto a quel solo Soggetto, come senza equivoco indicano le parole *Di quel tempo*; Bonfin. de Fideicom. Disp. 69. n. 48.

§. 21. Il fu Sig. D. Bartolomeo Saſſarini era dunque quel Sacerdote, che ſi trovò Rettore del Collegio di S. Carlo al tempo dell' Eſtinzione della Diſcendenza Munari, nè il Fondatore ha mai parlato d' alcun altro eſplicitamente, o implicitamente, per quanto ſi oſſervi il Rogito di Fondazione; Dov' è dunque la Sede della Vocazione del Sig. Boccolari? Era Egli forſe vivente, e Rettore del Collegio al tempo della purificata Condizione? Ma ſe non lo era, da qual altro titolo reclama Egli il Diritto di Succeſione? Io non ſeppi certamente rinvenirlo, e ſoltanto reſtai convinto, che eletto a Rettore del Collegio, trovò unita a quell' Uffizio la Cappellania, ed in tal modo ne divenne Poſſeſſore.

§. 22. Sentì tutto il peſo della difficoltà l' acutiſſimo ſuo Difenſore, e procurò d' eliderne la forza al §. 5. della Scrittura ſtampata avanzando che la qualità indicata dal pio Fondatore nel primo ingreſſo della Cappellania deve ſervire di norma, e di regola impreteribile nelle ulteriori Vacanze della ſteſſa Cappellania, e che il pio Legato debba da un Succeſſore all' altro traſferirſi colle ſteſſe qualità, e condizioni preſcritte; In prova di sì arduo aſſunto allega Egli l' Averano, il Cardinal De Luca, e due Deciſioni della Ruota Romana, ma ſottopoſte queſte Autorità ad una imparzial Analiſi, non ſi rinvennero congruenti al noſtro caſo, mentre l' Averano parla della traslazione di un Legato fatta nominatamente da Perſona a Perſona, e firma poi l' oppoſto in caſo di Soſtituzione, e gli altri cercano ſe quando un Teſtatore ha uſato parole importanti Similitudine o nel progreſſo delle Soſtituzioni, o nella diverſità de' Caſi da eſſo contemplati, abbianſi a ritenere per ripetute le Qualità, e Condizioni preſcritte nella precedente Diſpoſizione. Tutti però gli Autori ſuddetti preſuppoſero chiaramente eſpreſſa la vocazione delle Perſone, delle quali impreſero ad eſaminare, o decidere le Controverſie, e per conſeguenza il ſentimento loro non può convenire alla noſtra Queſtione, nè giovare al Sig. Boccolari mancante affatto di un requiſito sì neceſſario, com' è la Vocazione.

§. 23. Nè mi fu poſſibile di ammettere quanto fu in appreſſo verbalmente ſoggiunto, che ſe mancava la Lettera della Diſpoſizione, doveva ſi nè più, nè meno preſuntivamente intendere, in modo tale, come ſe il Paſquini aveſſe eſplicitamente dichiarato, oſſia aggiunto che alla mancanza del Rettore del Collegio ſuccedeſſe alla Cappellania quell' altro Sacerdote, che otteneſſe tale Dignità, e così ſucceſſivamente in perpetuo, premendo troppo di far cadere la Vocazione almeno preſunta ſopra un Soggetto diſtinto affatto dalla Dignità, perchè altrimenti la Queſtione era finita; Mi parve però che ciò foſſe non un interpretare ſemplicemente, ma un creare di nuovo parte ſoſtanziale della Diſpoſizione, non mai forſe immaginata dal Paſquini, eſtendendola da Caſo a Caſo, e quel che più importa da Perſona a Perſona contro la Regola legale da neſſuno contraddetta fondata nella *L. Commodiſſimè ff. de Lib. & Poſth.*, *Card. De Luc. de Fideicomm. diſc.* 43., *n.* 4. 8., *e diſc.* 231. *n.* 10., *Bonfin. de Fideicomm. Diſput.* 14. *num.* 2., *& ſeq.*; *Fabr. in C. Deffin. p. lib.* 6. *tit.* 7. ⩶ ivi ⩶ *Placuit extenſionem de caſu quidem ad caſum*

ali-

aliquando admitti posse, licet nonnisi parcissime, & urgente maxima voluntatis conjectura, sed de Persona ad Personam numquam, nequidem rationis, ut nostri loquuntur, identitate, nec rursus etiamsi de verosimili Testantis voluntate appareat.

§. 24. Contro l' opinione del Fabbro pretendono alcuni, che possa farsi anche l' estensione da Persona a Persona, ove concorra una precisa identità di ragione, o violentissime Congetture la persuadino, nè io sono così discortese, che impugnar voglia questa limitazione, mosso specialmente dalli due singolari Casi portati dalla *L. Titius §. Lucius ff. Lib. & Posth.*, e dalla *L. fin. C. de Posth. Hæred. instit.* Per quante riflessioni però io mi abbia fatte, non mi è stato dato di rinvenire la minima Analogia fra il Caso espresso dal Pasquini, e quelli, che si vogliono sottointesi alla di lui Disposizione; Se chiamò quel Sacerdote che fosse Rettore del Collegio all' Estinzione della Famiglia Munari, qual ragione eravi, che così contener si dovesse alla morte del primo, del secondo, e succeessivi Rettori? Aveva forse uguale predilezione verso di loro? Ma questa non può cadere in Persone affatto ignote, e non ancora nate. *Rota recent. decis.* 279. *n.* 12. e 13. *part.* 6. Così non pari attinenza, non eguaglianza di meriti Personali, o di servigi prestati in essi concorrevano per presumere in qualche modo la pretesa ripetizione; Concorrevano bensì per lo contrario urgentissimi motivi nel Fondatore per ommetterla, come avvertitamente fece, e per evitare gli assurdi già ennunziati alli §. 17. e 18.: e per assicurarsi perpetuamente, tolta di mezzo la prediletta Discendenza, dell' immancabile adempimento della sua volontà, affidandone l' esecuzione al Rettore del Collegio, il cui Uffizio naturalmente parlando doveva sempre esistere, mediante l' opera di quelli, che di tempo in tempo l' avrebbero esercitato, come in proposito magistralmente osserva *Richer. Jurisp. lib.* 2. *cap.* 1. §. 22. *vol* 8.

§. 25. Invece pertanto della scritta identità, abbiamo anzi una palmare diversità di ragione, per la quale il Fondatore non provvide alle ulteriori Vacanze, nè invitò più alcun Sacerdote, o Rettore dopo il primo, ben sapendo che la di lui Disposizione era in sicuro, tosto che l' Offizio era incaricato di adempierla: Diversità che a meraviglia esclude la pretesa ripetizione, quand' anche la ragione della medesima fosse soltanto probabile. *Rot. Recent. decis.* 80. *n.* 20. *part.* 19.; *Bonfin d. Disput.* 14. *n.* 8. *Altograd. cons.* 83. *n.* 77. *lib.* 2., *Card. De Luc. de Fideicomm. decis.* 43. *n* 5.

§. 26. Nè realmente dunque, nè presuntivamente fu chiamato il Sig. Dottore Boccolari alla Successione della Cappellania, o sotto l' incerto vocabolo di Sacerdote, o sotto quello di Rettore del Collegio, giacchè tant' oltre non si estese la Disposizione del nostro Fondatore, onde sarà sempre vero che spogliato d' ogni personale, o avventizio diritto, fu debitore soltanto al ricordato Uffizio della Cappellania, che trovò al medesimo annessa, e che per conseguenza doveva coll' Uffizio stesso dimettere al Successore. Da ciò chiaramente rilevasi quanto alla presente

que-

questione estranee siano le Dottrine allegate nella Scrittura stampata al §. 15. e seg., che bastava cioè di avere la qualità ricercata al momento dell' aperta Successione, senza curare poi se la qualità stessa mancasse in progresso. Proseguendo però anche nel falso supposto già accordato, che quel Molto Reverendo Sacerdote, di cui tanto si è parlato, fosse stato ad esclusione dell' Uffizio unicamente contemplato dal pio Disponente, la questione avrebbe potuto aver luogo a' tempi del Sig. Rettore Sassarini, che aveva per se la Vocazione del Pasquini colle qualità da esso ricercate, e si trovò al tempo della purificata Condizione, a cui soltanto fu la Disposizione circoscritta, ma non già a dì nostri, ne' quali nè per Giudizio del Fondatore, nè sotto qualsivoglia altro titolo il Sig. Boccolari fu invitato a succedere alla Cappellania vacata per la morte del Sig. Malmusi, Caso totalmente ommesso nella Fondazione. Si osservino le suddette Dottrine, e si rileverà a colpo d' occhio che tutte le Controversie ivi agitate risguardano Persone aventi espressa Vocazione o nelle Disposizioni de' Testatori, o nelle Fondazioni de' Giuspadronati, o nelle Pontifizie Concessioni, ed Indulti; per la qual cosa portavano radicato seco loro quel Diritto, che da Forensi chiamasi in Speranza per ottenere l' Eredità, per essere presentati a qualche Benefizio, o eletti a qualche Dignità. Al Sig. Boccolari mancava questo essenziale requisito, dunque non può trarre alcun giovamento dalle allegate Dottrine.

§. 27. Tali furono i Motivi che m' indussero a sentire favorevolmente per l' attuale Rettore del Collegio, persuaso intimamente per una parte, che l' Uffizio solo fosse dal nostro Fondatore contemplato, e per l' altra, che, dopo il Sassarini, nessuno de' suoi Successori avesse diritto di pretendere la Cappellania, di cui trattasi, se non come Amministratore dell' Uffizio contemplato.

E così l' una, e l' altra Parte ec.

Gian-Carlo Peretti Consultore in Causa.